

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2007

Spett.le Impresa,

Il Ministero delle attività produttive, con decreto in fase di emanazione, ha determinato **il diritto annuale da versare obbligatoriamente alle Camere di commercio** dalle imprese iscritte o annotate **nella sezione ordinaria** del Registro delle Imprese¹, per l'anno 2007 (**N.B. qualora il decreto, una volta pubblicato sulla G.U., presentasse variazioni rilevanti questa Camera ne darà comunicazione a mezzo stampa, nonché sul sito www.cameradicommerciolatina.it**).

Come si versa:

- **Il versamento del diritto va eseguito**, in unica soluzione, **in maniera telematica (f24 telematico)**
- E' possibile **compensare** quanto dovuto per il diritto annuale **con eventuali crediti** vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi, e **diritti annuali versati erroneamente presso altre camere**).

Quando si versa:

- **Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello** per il pagamento del primo acconto **delle imposte sui redditi**. Per il 2007, entro **i termini previsti dall'art. 2 del DL 15 aprile 2002, n. 63 e s.m.i. (di norma 16 giugno 2007)** oppure **maggiorando l'importo con lo 0,40% entro trenta giorni dal suddetto termine (16 luglio 2007); tale maggiorazione, da non arrotondare, va applicata anche in ipotesi di compensazione di crediti.**

Quanto si versa:

- **I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorchè annotati nella sezione speciale**, versano **un importo commisurato al fatturato²** complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente, tale importo va arrotondato all'unità secondo i criteri generali;

α) per l'anno 2007, l'importo del diritto annuale è determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote suddette, derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006.

¹ Art. 18 L.580/93

² **DEFINIZIONE DI FATTURATO:**

l'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria stabilisce che il termine "fatturato"

